

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

*N.2119/2009*

*Reg.Dec.*

*N. 7566 Reg.Ric.*

*ANNO 2004*

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 7566/2004, proposto dal MINISTERO DELL'INTERNO UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI LATINA in persona dei rispettivi legali pro-tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma Via dei Portoghesi n. 12,

**contro**

FURDUI SIMONA non costituitasi;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale LAZIO - LATINA n.344/2004 del 17.5.04, resa tra le parti;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 03 Febbraio 2009, relatore il Consigliere Roberto Garofoli ed uditi, altresì, l'Avv. dello Stato Clementi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

**FATTO**

Con la sentenza impugnata il primo giudice ha accolto il ricorso proposto dall'odierna appellata avverso il decreto con cui la Prefettura di Latina ha respinto l'istanza di emersione di lavoro irregolare.

Il giudice di prime cure ha in specie ritenuto fondata la censura con cui era stato dedotto il difetto motivazionale del provvedimento impugnato; sullo sfondo l'assunto secondo cui la segnalazione fatta pervenire ai sensi dell'accordo di Schengen da parte del paese inseritore (Germania), ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, lungi dal giustificare

“automaticamente” e vincolativamente la reiezione dell’istanza di regolarizzazione, deve essere oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione, tenuta, nell’esame dell’istanza suddetta, a considerare ulteriori elementi.

Nel dettaglio, in forza della tesi sostenuta con la sentenza gravata, la segnalazione non crea un automatico vincolo per l’amministrazione che ha comunque l’obbligo di acquisire la documentazione relativa alle ragioni della segnalazione stessa da parte dello stato straniero che l’ha eseguita al fine di acclararne la perdurante validità e di verificare se tali ragioni siano preclusive, anche sul piano del diritto nazionale, della regolarizzazione.

Avverso la sentenza propone appello l’Amministrazione sostenendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento.

All’udienza del 3 febbraio 2009 la causa è stata introitata per la decisione.

## **DIRITTO**

Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esplicate.

La questione interpretativa sottoposta al Collegio attiene al rilievo da riconoscere, in sede di definizione dell’istanza di emersione di lavoro irregolare, alla segnalazione fatta pervenire ai sensi dell’accordo di Schengen da parte del paese inseritore, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.

Nel dettaglio, è necessario verificare se, alla stregua della disciplina vigente, la segnalazione citata osta per ciò solo all’accoglimento dell’istanza, senza che possa riconoscersi, pertanto, all’Amministrazione un margine valutativo o se, viceversa, come ritenuto dal primo giudice, costituisca solo un elemento destinato a cadere in un più ampio ambito oggettuale rimesso all’apprezzamento dell’Autorità amministrativa.

Il Collegio ritiene di dover aderire alla prima delle due impostazioni ricostruttive indicate.

Invero l’articolo 1, comma 8, lett. b), del citato d.l. n. 195, prevede che la regolarizzazione debba essere negata nel caso di stranieri che "risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato"; non è dubbio che questa sia la fattispecie realizzatasi nei confronti dell’appellata che, all’epoca di adozione dell’atto impugnato, era destinataria di una segnalazione ai fini della non ammissione in corso di validità.

In presenza di tale ipotesi, l’amministrazione è vincolata alla adozione di un provvedimento di reiezione della istanza di regolarizzazione in forza di specifica disposizione di legge; si tratta di atto vincolato che presuppone soltanto una verifica della esistenza della segnalazione, della riferibilità della stessa allo straniero della cui regolarizzazione si tratti e della sua attuale (al momento della adozione del provvedimento) validità ed efficacia.

Alla stregua delle esposte ragioni va quindi accolto l’appello.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 03 Febbraio 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone Presidente

Paolo Buonvino Consigliere

Aldo Fera Consigliere

Roberto Garofoli Consigliere, Est.

Claudio Contessa Consigliere